

Indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell'apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.

1. Premessa

Si osserva, anche a livello internazionale, l'adozione da parte dei prestatori di servizi di pagamento (*infra* PSP¹) di modelli di business che si fondano sull'utilizzo dell'IBAN per fornire servizi alla clientela (cd. IBAN *as a service* – IBANAas) attraverso la generazione di IBAN virtuali (cd. vIBAN), che permettono di associare a un conto di pagamento (dotato di IBAN tradizionale, spesso definito come *master account*) un numero variabile di IBAN ulteriori.

Si sono anche sviluppati modelli di business in cui vIBAN sono offerti da un PSP a un altro PSP, che a sua volta li mette a disposizione dei propri clienti per consentire loro di ricevere o disporre bonifici anche da e a favore di terzi² ovvero che propongono la generazione di vIBAN con differenti codici Paese da associare a un unico *master account*.

Per i profili antiriciclaggio il tema è rilevante perché la generazione di vIBAN, agendo sugli elementi informativi che compongono l'IBAN tradizionale³, può indurre a interpretazioni errate di queste informazioni e fare insorgere possibili ostacoli nella tracciabilità dei flussi finanziari. Si determina, in concreto, una riduzione della capacità di tutti i soggetti obbligati di applicare in modo corretto ed efficace i presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), di intercettare operazioni anomale in sede di monitoraggio transazionale e, per le Autorità, una maggiore difficoltà nella ricostruzione delle operazioni sospette associate a vIBAN.

In prospettiva, la nuova Direttiva UE 2024/1640 (VI Direttiva AML) e il Regolamento UE 2024/1624 (Regolamento AML), pubblicati a giugno 2024, introducono una definizione di vIBAN⁴, individuano alcuni presidi da adottare con riguardo a modelli di business particolarmente esposti al rischio di

¹ Banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica.

² Un simile fenomeno, in relazione a operatività svolta da intermediari esteri, è descritto nel quaderno n. 21 – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicato dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel dicembre 2023 ([UIF - N. 21 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo](#)).

³ Ad esempio sul codice CAB ovvero sul numero di conto e, in alcuni modelli di business di intermediari esteri, anche sul codice Paese e sul codice cd. "bank identifier" (in Italia il codice meccanografico, cd. "codice ABI").

⁴ Regolamento UE 2024/1624, Art. 2, comma 1, numero 26): "*IBAN virtuale: un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo*".

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (rischi ML/TF)⁵ e includono i vIBAN tra gli elementi identificativi dei rapporti da censire nei registri centralizzati dei conti bancari⁶.

Per comprendere e approfondire la diffusione del fenomeno sul mercato italiano, le modalità di offerta, gli scenari d'uso e la qualità dei presidi antiriciclaggio che gli intermediari adottano, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ('UIF'), con il supporto dell'Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia ('SNA'), ha effettuato nel 2023 una campagna di verifiche ispettive e a distanza.

La presente comunicazione illustra gli esiti degli approfondimenti condotti sul tema dall'UIF e dall'Unità SNA (par. 2), descrive il contenuto del rapporto sugli IBAN virtuali dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) del maggio 2024 (par. 3)⁷, e fornisce indicazioni di vigilanza ai PSP vigilati che intendono prestare servizi basati sugli IBAN virtuali (par. 4). Infine, la comunicazione invita tutti i soggetti obbligati a tenere conto, nelle attività di monitoraggio transazionale, dell'eventuale presenza di indicatori distintivi funzionali a individuare la natura virtuale dell'IBAN, inseriti dai PSP che li hanno generati (cfr. par. 4.5).

2. La campagna ispettiva dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Dalle verifiche condotte nel 2023 dalla UIF con il supporto della SNA emerge che il servizio di vIBAN è utilizzato da un numero ristretto di clienti, per lo più imprese di grandi dimensioni, che se ne servono per movimentare volumi in media molto elevati⁸. Tra i fruitori non sono stati rinvenuti piccole imprese o consumatori, anche se non sempre le banche interessate dalle verifiche hanno elaborato chiare linee di *policy* per definire la clientela *target* cui offrire vIBAN, le modalità di offerta e il correlato livello di rischio ML/TF.

Nella generalità dei casi esaminati, il servizio viene qualificato come accessorio rispetto al *master account* e i codici vIBAN mutuano sempre dall'IBAN principale la sigla del Paese e il codice della banca (ABI). Le uniche differenze osservate riguardano:

- l'identificativo della filiale (CAB), non corrispondente, di norma, a quello di un'unità organizzativa fisica e in genere unico per tutti i vIBAN della banca emittente;

⁵ Regolamento UE 2024/1624, art. 22, comma 3: “*Gli enti creditizi e gli enti finanziari ottengono informazioni per identificare e verificare l'identità delle persone fisiche o giuridiche che utilizzano un IBAN virtuale da essi emesso e sul conto bancario o di pagamento ad esse associato. L'ente creditizio o l'ente finanziario che gestisce il conto bancario o di pagamento sul quale un IBAN virtuale, emesso da un altro ente creditizio o ente finanziario, ridireziona i pagamenti, garantisce di poter ottenere dall'ente emittente dell'IBAN virtuale, senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tali informazioni, le informazioni che identificano e verificano l'identità della persona fisica che utilizza tale IBAN virtuale.*”

⁶ Direttiva UE 2024/1640, art. 16, comma 1: “*Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento o conti bancari identificati dall'IBAN, IBAN virtuali compresi, conti titoli, conti di cripto-attività, e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio o da un ente finanziario nel loro territorio*”.

⁷ Il report EBA è accessibile al seguente link: <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-05/612f03de-965a-4157-b638-1b4c5b081f87/EBA%20Report%20on%20virtual%20IBANs.pdf>

⁸ Presso le banche interessate dalle verifiche sono stati rilevati complessivamente circa 160 clienti fruitori del servizio ai quali sono stati forniti circa 23 milioni di vIBAN, non tutti effettivamente utilizzati. Nel 2022, presso queste banche sono state effettuate circa 14 milioni di transazioni tramite vIBAN per oltre 80 miliardi di euro.

- il numero di conto, che può contenere caratteri distintivi, funzionali a rendere subito individuabile la natura virtuale dell'IBAN⁹ o anche a consentire al cliente di personalizzare una parte del codice¹⁰; in alcuni casi è presente anche un codice identificativo riferito al titolare del conto e replicato su tutti i vIBAN associati allo stesso conto.

Paese	Codici di controllo		ABI	CAB	Numero di conto
IT	XX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il servizio di vIBAN non viene classificato dalle banche esaminate come autonomo rapporto continuativo e di conseguenza non dà luogo in genere, nelle procedure osservate durante le verifiche, a specifici adempimenti in tema di adeguata verifica dei clienti e di conservazione di dati o informazioni. Analogamente, l'utilizzo dei vIBAN non è ritenuto di per sé rilevante ai fini della profilatura dei clienti, né per la definizione di specifici scenari di operazioni potenzialmente sospette. Il monitoraggio transazionale è svolto unicamente sul *master account* cui i vIBAN sono associati¹¹.

Più in generale, il servizio di vIBAN non risulta oggetto di specifica considerazione nell'ambito delle disposizioni interne in tema di antiriciclaggio.

I vIBAN osservati risultano sempre abilitati alla ricezione di bonifici, mentre solo alcune delle banche ne permettono l'uso anche per inviare bonifici e per gestire servizi di pagamento diversi (es. addebiti diretti).

Lo scenario d'uso meno complesso, tra quelli rilevati, riguarda l'utilizzo di vIBAN per favorire la riconciliazione di flussi finanziari di esclusiva pertinenza del cliente intestatario del *master account* che ha chiesto l'emissione di vIBAN per associarli, ad esempio, a debitori o fornitori ricorrenti oppure a ciascuna delle proprie unità operative¹².

Sono state riscontrate, tuttavia, fattispecie con più marcate implicazioni in materia di antiriciclaggio, in cui il cliente utilizza i vIBAN per gestire flussi finanziari per conto di entità giuridiche diverse (di seguito "terze parti"), anche molto numerose, assegnando loro uno o più vIBAN. Tra questi casi, cosiddetti "OBO" (*On Behalf Of*) o *multi-entity*, rientrano quelli di società che gestiscono in modo accentrato la tesoreria di gruppo, assegnando un vIBAN a ciascuna delle società appartenenti al gruppo stesso, per rendicontare e gestire in modo ordinato i pagamenti con le controparti esterne delle medesime (clienti/fornitori). In relazione a questa modalità operativa, è stata osservata una certa variabilità di approcci tra le banche sottoposte ad accertamento, con riferimento sia alle previsioni contrattuali, sia agli adempimenti antiriciclaggio applicabili. Solo in alcuni casi, ad esempio, sono stati introdotti presidi di natura contrattuale in forza dei quali la modalità OBO è consentita solo se le terze parti, alle quali i vIBAN sono assegnati, sono direttamente o indirettamente controllate dal cliente stesso; il cliente si impegna inoltre a fornire alla banca una lista aggiornata delle terze parti e, a volte, anche quella dei rispettivi vIBAN. Con riferimento agli adempimenti antiriciclaggio, solo in

⁹ Ad esempio determinate cifre o lettere, come VA o V, all'inizio del campo relativo al numero di conto.

¹⁰ Ad esempio per caratterizzare i vIBAN assegnati alle unità operative appartenenti a un medesimo dipartimento dell'azienda cliente, per poter riconciliare internamente con maggiore facilità i relativi flussi finanziari.

¹¹ Il fatto stesso che il cliente non sia tenuto a dichiarare scopo e natura del servizio di IBAN virtuali, in assenza di un'adeguata verifica dedicata, non agevola la definizione di eventuali "inattesi".

¹² È il caso, per esempio, delle società *multiutility* che assegnano un vIBAN a ciascun cliente per il pagamento delle bollette di propria pertinenza o di alcune società di riscossione che incassano i pagamenti per multe e tributi.

alcuni casi sono stati introdotti minimali presidi nei confronti delle terze parti¹³, di rado estesi fino alla previsione di una adeguata verifica ordinaria¹⁴.

In altri casi di rilievo per i significativi riflessi sul fronte AML/CFT, si è riscontrato l'uso di vIBAN da parte di clienti a loro volta soggetti obbligati ai sensi del d. lgs. 231/2007. Sono stati in concreto osservati casi di utilizzo di vIBAN da parte di operatori in valute virtuali (CASP) o PSP, ad esempio IP o IMEL, che li assegnano ai propri clienti per riconciliare più agevolmente gli scambi di flussi con ciascuno di essi¹⁵.

Questo caso rileva, su un piano generale, sotto il profilo della collaborazione nello scambio di informazioni tra soggetti obbligati. Inoltre, con esclusivo riferimento al caso in cui il cliente sia un PSP, sussiste anche il rischio che il cliente del PSP (IP o IMEL) utilizzi di fatto il vIBAN assegnatogli come se fosse un proprio conto messogli a disposizione dal PSP (IP o IMEL) con il quale intrattiene il rapporto.

Anche in questi casi, gli approcci seguiti dalle banche oggetto di verifica sono risultati variegati e non sempre idonei a mitigare i maggiori rischi ML/TF associati a questa operatività. È stato riscontrato che, a volte, le banche raccolgono notizie di carattere generale sui presidi antiriciclaggio adottati dal PSP cliente che farà uso dei vIBAN. Solo in via eccezionale sono stati osservati presidi contrattuali in forza dei quali il PSP stesso si vincola a collaborare concretamente con la banca sul fronte antiriciclaggio e a fornire opportune informazioni, ad esempio, sull'adeguata verifica condotta sui propri clienti in relazione ai quali, come nei casi sopra descritti, gestisce pagamenti tramite vIBAN o ad agevolare lo scambio informativo a fini di collaborazione attiva. In un caso si è osservata l'attivazione di presidi contrattuali volti a chiarire l'utilizzo atteso del *master account* e dei vIBAN da parte del PSP cliente e dei suoi clienti e a prevenire utilizzi che comportino l'uso dei vIBAN per la ricezione di bonifici, rimesse dirette e/o operazioni di pagamento da terze parti, diverse dai clienti del PSP o dal PSP.

Le verifiche segnalano, in definitiva, che gli scenari d'uso dei vIBAN più rilevanti sul fronte AML/CFT, di tipo *OBO* o che coinvolgono terze parti, non sono associati a un innalzamento dei presidi proporzionato al livello di rischio correlato. In alcuni casi, neppure viene sistematicamente esplicitata e censita, in fase di *onboarding*, la propensione del cliente a utilizzare i vIBAN per gestire flussi finanziari per conto terzi¹⁶. Con particolare riferimento alla collaborazione attiva, gli IBAN virtuali non sono assoggettati, come si è accennato, a forme di monitoraggio transazionale dedicate, indipendentemente dal livello di rischio ML/FT delle terze parti che ne siano eventualmente assegnatarie, né sono stati osservati controlli diretti a intercettare eventuali modalità di utilizzo *OBO* non dichiarate, oppure operatività con terze parti non debitamente censite.

¹³ Di regola è prevista la verifica della ricorrenza in *bad e sanctions lists*. Solo presso una delle banche esaminate viene richiesta anche l'acquisizione di informazioni ulteriori (es. paese di insediamento e fatturato, suddiviso per paese di insediamento e altri paesi e per settore di attività economica) utili per attribuire un punteggio di rischio AML al soggetto assegnatario del vIBAN e, se del caso, per aggiornare quello del cliente intestatario del conto di pagamento.

¹⁴ Nel caso in cui il cliente titolare del conto di pagamento controlli una società con una quota inferiore al 75%, ossia tale da consentire ad altri di detenere una quota superiore alla vigente soglia di riferimento per l'individuazione di un titolare effettivo.

¹⁵ Ciò può ad esempio avvenire nel caso dei bonifici inviati da un titolare di moneta elettronica al proprio IMEL allo scopo di trasformare l'importo in moneta elettronica emessa dall'IMEL o, viceversa, di bonifici disposti dall'IMEL per rimborsare, su richiesta del cliente, la moneta elettronica.

¹⁶ Ciò è connesso alla circostanza che, come accennato, all'inizio del rapporto non sono censiti scopo e natura del servizio di vIBAN, né vengono integrati e aggiornati scopo e natura del contratto di conto di pagamento cui i vIBAN sono associati.

3. Il Report dell'EBA

Il rapporto pubblicato dall'EBA nel maggio 2024 presenta una panoramica delle caratteristiche comuni dei vIBAN, descrive sei modelli di business osservati sul mercato¹⁷, riassume diversi vantaggi percepiti dagli operatori ed esamina i rischi associati ai vIBAN in diversi ambiti (AML/CFT; servizi di pagamento; tutela degli utenti; protezione dei depositi; requisiti di autorizzazione e passaporto per le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento), evidenziando possibili misure di mitigazione di essi. L'allegato al rapporto individua alcuni fattori di maggiore o minore rischio ML/TF associati ai diversi modelli di business basati sui vIBAN. L'EBA sottolinea che tali fattori di rischio dovrebbero essere considerati insieme ai fattori di rischio rilevanti stabiliti dalle Linee Guida dell'EBA sui fattori di rischio ML/TF.

Il rapporto registra visioni divergenti fra le diverse autorità nazionali in tema di allineamento con le rilevanti norme comunitarie (es. Regolamento SEPA, Direttiva PSD2, CRD) dei modelli di business osservati e individua, come possibile soluzione, interventi sui testi normativi comunitari e collaborazione tra le autorità nazionali per i modelli di business *cross-border*.

L'EBA, in particolare, tiene a sottolineare che il report non intende fornire una valutazione sulla legittimità dei diversi modelli di business descritti e raccomanda ai PSP di interloquire con le rispettive autorità nazionali prima di avviare l'offerta di servizi della specie, al fine di valutare la legittimità dei servizi che intendono offrire.

4. Indicazioni di vigilanza

In considerazione degli esiti degli accertamenti condotti e alla luce dei contenuti del rapporto dell'EBA, si invitano gli intermediari ad adottare particolari cautele nell'offerta di conti dotati di IBAN virtuali, sottoponendo alle competenti funzioni della Banca d'Italia, in via preventiva, i modelli di business basati su vIBAN, con le valutazioni delle funzioni *Compliance* e AML in relazione ai diversi profili evidenziati nel rapporto¹⁸.

Con riferimento in particolare ai presidi AML/CFT, nei paragrafi che seguono si elencano gli adempimenti che gli intermediari devono porre in essere per conformarsi al quadro normativo vigente. Alla fine dei paragrafi 4.2 e 4.3 e nel paragrafo 4.5 sono inoltre fornite indicazioni su alcune buone prassi osservate nel corso della campagna ispettiva e delle quali gli intermediari possono tenere conto per rendere più efficaci i propri processi di valutazione dei rischi e di adeguata verifica. Esse sono contrassegnate dall'utilizzo di espressioni quali "risulta particolarmente utile", "gli intermediari potrebbero, ad esempio" o, più esplicitamente, "si richiamano le buone prassi osservate".

¹⁷ In particolare i sei modelli di business (o "casi d'uso") si riferiscono a: (i) l'offerta di vIBAN al cliente finale del PSP (casa madre) presso cui lo stesso ha un conto di pagamento, attraverso una sua succursale ("caso d'uso" 1, in cui non c'è corrispondenza tra il codice Paese contenuto nel vIBAN, emesso dalla succursale, e quello del conto di pagamento ad esso collegato aperto presso la casa madre); (ii) modelli in cui il PSP ha una *partnership* con un altro PSP per offrire ai suoi clienti vIBAN, emessi dal PSP *partner*, che contengono l'identificativo del PSP *partner* e il codice Paese dello Stato membro ospitante in cui il PSP *partner* è autorizzato o ha la succursale ("casi d'uso" da 2 a 5, nei quali non c'è corrispondenza tra il codice identificativo (*bank identifier*) contenuto nel vIBAN (emesso da un PSP *partner*) e quello del PSP che offre il vIBAN al proprio cliente); (iii) l'offerta a una delle società di un gruppo, che ne gestisce in via accentrata la tesoreria, di vIBAN che vengono assegnati alle società del gruppo per consentire alla tesoriera, titolare del conto, di ricevere ed effettuare pagamenti da/verso terzi per conto delle società del gruppo ("caso d'uso" 6). Nel rapporto viene, inoltre, specificato che, a seconda dei casi d'uso osservati, il conto di pagamento a cui viene associato il vIBAN può essere aperto: (i) in nome dell'utente finale del vIBAN; (ii) in nome di un'altra entità (es. IP, IMEL, società) che assegna il vIBAN ai suoi clienti.

¹⁸ Tale indicazione non riguarda l'offerta di vIBAN a imprese che li utilizzino per la riconciliazione di flussi finanziari di stretta pertinenza del cliente intestatario del conto di pagamento che ha chiesto l'emissione di vIBAN, come negli esempi riportati alla nota 12.

4.1 Individuazione del titolare effettivo

L'articolo 18 del d.lgs. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio)¹⁹ impone ai soggetti obbligati di identificare, oltre al cliente, anche il titolare effettivo e di verificarne l'identità. Lo stesso decreto, all'articolo 1, comma 2, lett. pp), definisce titolare effettivo la persona fisica nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. Le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica²⁰ chiariscono che la titolarità effettiva rileva anche nel caso in cui il cliente instauri un rapporto continuativo o realizzi un'operazione "per conto terzi". Quest'ultima operatività si realizza quando il rapporto è utilizzato, non per finalità proprie del cliente, bensì per finalità riconducibili a soggetti diversi dal cliente stesso, i quali possono essere sia persone fisiche (che si qualificano come "titolare effettivo sub 1") sia entità diverse dalle persone fisiche. Le Disposizioni della Banca d'Italia richiedono in questi casi di individuare e verificare l'identità dei titolari effettivi sub 1) e, nel caso in cui i terzi siano entità diverse dalle persone fisiche, di identificare e verificare queste entità e i relativi titolari effettivi sub 2).

Ne discende che, quando i vIBAN vengono utilizzati per gestire pagamenti in entrata o in uscita con controparti non già del titolare del *master account* (cliente), bensì dell'assegnatario del vIBAN, si configura un'operatività "per conto terzi" come sopra descritta. Questa ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso in cui i conti vengano offerti a imprese che li utilizzano nell'ambito dei servizi di tesoreria di gruppo (cd. modalità OBO), assegnando un vIBAN a ogni singola entità del gruppo.

In questi casi, gli intermediari dovranno porre in essere, nei confronti degli assegnatari di vIBAN, tutti gli adempimenti previsti per l'identificazione e la verifica del titolare effettivo. In particolare, ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica²¹, al momento dell'instaurazione del rapporto o all'atto dell'assegnazione dei vIBAN, se successivo, gli intermediari dovranno identificare e verificare l'identità dell'assegnatario del vIBAN (sia esso una persona fisica o un soggetto diverso da una persona fisica) e del suo eventuale titolare effettivo sub 2), adottando, con riferimento a quest'ultimo caso, misure proporzionate al rischio per ricostruirne, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo.

Il cliente si dovrà inoltre impegnare a fornire tempestivamente, nel corso del rapporto, le informazioni necessarie per l'identificazione di ogni nuovo assegnatario di vIBAN che intenda associare al *master account*.

Si precisa che l'offerta di vIBAN ad imprese con esigenze di mera riconciliazione dei pagamenti disposti da o destinati a proprie dirette controparti (es. imprese di servizi che utilizzano i vIBAN per incassare e riconciliare i pagamenti delle bollette della propria clientela; PSP o altri soggetti obbligati che li utilizzino per la gestione dei flussi in entrata e/o in uscita esclusivamente con la propria diretta clientela²²) si configura come un'operatività per conto proprio, che non comporta la necessità di individuare le controparti dei pagamenti come titolari effettivi.

¹⁹ Articolo 18, comma 1, lettera b).

²⁰ Cfr. Provvedimento del 30 luglio 2019, così come modificato dal Provvedimento del 13 giugno 2023, Disposizioni Preliminari, Definizione, n. 35, lett. a) (https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/normativa/archivio-norme/adeguata-verifica-clientela/Disposizioni-adeguata-verifica_versione-integrale.pdf).

²¹ Cfr. Parte Seconda, Sezione IV.

²² Come ad esempio nel caso dei bonifici tra un IMEL e la propria clientela descritto alla nota 15 e considerato, nel report EBA, una fattispecie a basso rischio ML/TF (cfr. Allegato al report).

4.2 L'acquisizione e la valutazione delle informazioni su scopo e natura e il controllo costante del rapporto

Ai sensi dell'art. 18 del decreto antiriciclaggio²³, gli intermediari sono tenuti ad acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto e a svolgere il controllo costante del rapporto, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente²⁴.

I prestatori di servizi di pagamento che offrano vIBAN associati ai conti sono quindi tenuti, in sede di apertura del rapporto, a definire quale sia lo specifico utilizzo che il cliente intende fare dei vIBAN²⁵ e devono ricostruire, in particolare, se intende avvalersene per finalità di tipo OBO. In tale specifico caso, occorrerà porre particolare attenzione alla circostanza che il titolare del master account sia legittimato, sulla base di un'apposita delega, a ricevere, detenere e movimentare i fondi dei terzi assegnatari dei vIBAN, per conto dei quali agisce (ad esempio, sulla base di un mandato per la gestione della tesoreria infragruppo). Si richiamano, al riguardo, i rischi evidenziati dal report EBA nel caso di utilizzo di vIBAN da parte di soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento²⁶.

Nell'attività di controllo costante del rapporto, i PSP che offrano vIBAN sono tenuti a monitorare l'operatività del cliente per assicurare la coerenza tra la finalità inizialmente dichiarata e il concreto utilizzo che viene fatto del *master account* cui sono associati i vIBAN. A tal fine risulta particolarmente utile analizzare separatamente l'operatività riconducibile a ciascun vIBAN, in quanto la mera analisi dell'operatività complessiva del *master account* potrebbe rivelarsi insufficiente, sia a intercettare eventuali modalità di utilizzo dei vIBAN per conto terzi non dichiarate dal cliente²⁷, sia a evidenziare operatività anomale riferite ai singoli assegnatari di vIBAN, nel caso di operatività di tipo OBO.

4.3 Gli impatti sull'esposizione a rischi ML/TF

Le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di controlli interni antiriciclaggio²⁸ prevedono che i rischi ML/TF connessi a prodotti e servizi nuovi devono essere valutati dalla funzione antiriciclaggio prima di avviare l'offerta, in maniera da poter porre in essere le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi. Ne deriva che la definizione dell'offerta e le funzionalità operative del nuovo prodotto devono risultare coerenti con le analisi preventive e tenere conto delle specifiche esigenze e caratteristiche della clientela *target* (es. della natura giuridica e attività istituzionale svolta

²³ Articolo 18, comma 1, lettere c) e d).

²⁴ La Sezione VI, Parte Seconda, delle Disposizioni impone in ogni caso l'acquisizione di informazioni circa le finalità relative all'accensione del rapporto e le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto nonché le relazioni d'affari del cliente.

²⁵ Si fa presente che, per le finalità per le quali sono tipicamente utilizzati, i vIBAN sono solitamente richiesti da clientela con complesse esigenze di riconciliazione. Gli intermediari dovrebbero pertanto porre particolare attenzione a ricostruire lo scopo e la natura del rapporto nei casi in cui la richiesta di vIBAN provenga da clientela che non abbia tali esigenze.

²⁶ Cfr. par. 3.9 del report EBA.

²⁷ A tale scopo può inoltre risultare particolarmente utile il confronto tra le informazioni relative al beneficiario dei bonifici in ingresso contenuti nella messaggistica che accompagna i flussi finanziari interbancari e il titolare del conto o gli eventuali titolari effettivi assegnatari dei diversi vIBAN.

²⁸ Cfr. Disposizioni del 26 marzo 2019, così come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023, Parte Terza, Sezione I, par. 1.2 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Disposizioni_controlli_interni_versione_integrale.pdf)

dai possibili clienti, delle finalità per le quali s'intende offrire il prodotto). Al riguardo, va considerato che i codici vIBAN non sono semplici codici di riconciliazione, ma codici che consentono di effettuare tutti i servizi di pagamento alla stregua dei codici IBAN tradizionali²⁹.

Gli intermediari sono quindi tenuti a valutare i rischi connessi all'avvio di un'operatività in vIBAN e a porre in essere misure di mitigazione del rischio coerenti con gli esiti di tali valutazioni. In particolare, per mitigare il rischio di utilizzi difformi e ulteriori rispetto a quelli ipotizzati ex ante in sede di definizione dell'offerta, gli intermediari potrebbero, ad esempio, prevedere limiti operativi alle funzionalità dei vIBAN o appositi presidi contrattuali. Inoltre una corretta e completa informativa alla clientela e alla rete di vendita sulle finalità del servizio offerto può contribuire a ridurre efficacemente il rischio che i vIBAN vengano usati impropriamente.

Sotto altro profilo, si rammenta che, ai sensi delle Disposizioni in materia di adeguata verifica, la struttura del prodotto, in termini di trasparenza e complessità, incide anche sul profilo di rischio del cliente che lo richiede.

Un conto di pagamento al quale siano associati un numero variabile di vIBAN (*master account*) presenta di per sé una complessità maggiore rispetto a un conto di pagamento tradizionale con IBAN unico. Inoltre il profilo di rischio del cliente che richiede vIBAN potrà variare in base a una serie di fattori ulteriori quali il numero di vIBAN associabili a ciascun *master account*, le caratteristiche e la localizzazione dei soggetti a favore dei quali vengono richiesti, le funzionalità operative dei vIBAN (ad es. se consentono di ricevere pagamenti da terzi o meno).

Fermo restando quanto precisato al successivo par. 4.4, la circostanza che il cliente che richiede i vIBAN sia un altro soggetto obbligato (ad es. SIM, altro PSP) può rilevare, ai sensi delle Disposizioni in materia di adeguata verifica, come fattore che riduce il rischio di ML/TF³⁰. Occorre tuttavia considerare che la maggiore complessità del prodotto influisce sul profilo di rischio del cliente, come sopra richiamato. In relazione a tale incremento del rischio, si richiamano le buone prassi osservate presso alcune delle banche che offrono vIBAN ad altri soggetti obbligati e in particolare:

- la raccolta, in sede di adeguata verifica, di informazioni sui presidi antiriciclaggio adottati dal cliente titolare del *master account* che farà uso dei vIBAN;
- l'introduzione di presidi contrattuali in forza dei quali il titolare del *master account* si vincola a collaborare concretamente con il PSP di radicamento di tale *master account* sul fronte antiriciclaggio e a fornire informazioni, ad esempio, sull'adeguata verifica condotta sui clienti in relazione ai quali gestisce pagamenti tramite vIBAN o ad agevolare lo scambio informativo a fini di collaborazione attiva.

²⁹ Si rammenta che l'Allegato al Report dell'EBA riporta i fattori di rischio relativi ai vIBAN, da considerare unitamente ai fattori di rischio contenuti nelle GL dell'EBA sui fattori di rischio ML/TF.

³⁰ L'Allegato 1 delle Disposizioni in materia di adeguata verifica include tra i fattori a basso rischio la circostanza che il cliente sia classificato tra gli "intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i destinatari considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio".

4.4 L'offerta di vIBAN da parte di PSP ad altri PSP che intendano metterli a disposizione della propria clientela

Con riferimento al caso in cui il cliente titolare del *master account* al quale sono associati vIBAN sia anch'esso un PSP, che intende offrire a sua volta ai propri clienti conti per ricevere o disporre operazioni di pagamento anche da e a favore di terzi, occorre in particolare tenere presente, in via preliminare, che tale PSP dovrebbe offrire conti di pagamento con un codice IBAN generato in proprio, recante quindi il suo "bank identifier" (in Italia, cd. codice ABI) e non quello della banca (o altro PSP *partner*³¹), contenuto invece nel vIBAN.

Ciononostante, ove l'operatività del PSP che richiede il vIBAN (PSP cliente) fosse riconducibile proprio ai "casi d'uso" da 2 a 5 evidenziati nel *report* EBA – ferma restando l'importanza di una preliminare valutazione caso per caso secondo quanto indicato nel par. 4 – si fa presente l'esigenza che il PSP *partner* ponga in essere approfondite analisi sui presidi che verrebbero adottati dal PSP cliente sulla propria clientela a fini AML.

Tali conti, ove effettivamente offerti, sarebbero infatti riconducibili alla categoria dei rapporti assimilabili ai conti di corrispondenza³². Ne discende che:

- laddove il PSP cliente abbia sede in un paese extra UE, andranno applicate le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata definite dall'articolo 25, comma 2, del d. lgs. 231/2007;
- in relazione ai rapporti instaurati con PSP clienti aventi sede in Italia o in altro Paese UE, gli intermediari dovranno adottare le misure di adeguata verifica dettagliate dall'Orientamento settoriale 8 delle Linee Guida EBA³³ (GL) in materia di fattori di rischio. Si fa riferimento alle previsioni degli orientamenti 8.10, 8.18 e 8.19. Quest'ultimo, in particolare, richiede agli intermediari di valutare, in caso di rapporti caratterizzati da un accresciuto livello di rischio, l'applicazione delle stesse misure di adeguata verifica rafforzata previste dall'art. 19 della Direttiva UE 849/2015, recepito nell'ordinamento nazionale dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. 231/2007.

Per la determinazione del livello di rischio dei rapporti, rilevano i fattori di rischio recati dal cennato orientamento 8 delle GL (cfr. in particolare gli orientamenti da 8.6 a 8.9) e quelli, specifici per il caso dei vIBAN, dettagliati dall'Allegato 1 del rapporto dell'EBA del giugno u.s. Quest'ultimo, in particolare, individua come buona prassi in grado di mitigare il livello di rischio del rapporto, la circostanza che il PSP *partner*, che emette i vIBAN, acquisisca dal PSP cliente l'adeguata verifica dei clienti finali cui sono assegnati i vIBAN stessi.

Alla luce degli elementi sopra descritti, ci si attende che il PSP *partner*, quanto meno, si assicuri³⁴, anche con verifiche a campione, che il PSP cliente:

³¹ Nei "casi d'uso" da 2 a 5 individuati dall'EBA, il PSP di radicamento del *master account* è definito *PSP partner* (cfr. nota 17).

³² Cfr. cfr. articolo 1, comma 2, lettera g) del d. lgs. 231/2007.

³³ EBA/GL/2021/02, recepite dalla Banca d'Italia con Nota n. 15 del 2021. L'orientamento 8 delle Linee Guida è espressamente richiamato dal rapporto EBA sui vIBAN tra le possibili misure di mitigazione da adottare per casi della specie. Si ha inoltre presente che un approccio simile a quello previsto per il *correspondent banking* sarà pure introdotto, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1624, dall'art. 22, comma 3 del Regolamento.

³⁴ Formalizzando tali previsioni in un accordo scritto.

- i) assolvere agli obblighi di adeguata verifica della propria clientela, incluso il controllo costante;
- ii) possa fornire, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi nonché ogni altra informazione rilevante relativa ai propri clienti o a specifiche operazioni.

In relazione a tutto quanto sopra esposto, nel caso in cui i vIBAN vengano associati al *master account* di un PSP cliente, occorrerà quindi verificare, con particolare attenzione, l'utilizzo che il PSP cliente intende fare dei vIBAN, adottando cautele per mitigare il rischio che i vIBAN rilasciati al PSP cliente per gestire un'operatività in conto proprio³⁵, diano invece luogo a utilizzi difformi, configurando in concreto - in assenza di una preventiva valutazione e dell'applicazione dei corretti presidi AML - un'operatività più complessa e rischiosa come quella sopra descritta.

4.5 Ulteriori indicazioni

Infine, allo scopo di mitigare gli impatti sulla capacità del sistema nel suo complesso di individuare vIBAN e di ricostruire i flussi finanziari, si richiama la buona prassi osservata presso alcuni intermediari, di inserire, nelle 12 cifre finali dell'IBAN dedicate al numero di conto, caratteri distintivi funzionali a rendere subito individuabile la natura virtuale dell'IBAN (ad esempio le lettere VA o V all'inizio del campo relativo al numero di conto). Dell'eventuale presenza di tali caratteri distintivi vorranno tenere conto tutti i soggetti obbligati, nelle attività di monitoraggio transazionale della propria clientela.

La Banca d'Italia segue le riflessioni attualmente in corso a livello internazionale sui rischi derivanti dai modelli di business che si basano sui vIBAN. Le indicazioni fornite con la presente comunicazione potranno quindi essere aggiornate in esito all'evoluzione del dibattito internazionale.

³⁵ Ad esempio, per gestire i flussi in entrata e/o in uscita esclusivamente con la propria diretta clientela.